



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE

in persona dei magistrati:

- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliera -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore -

all'udienza del 6 luglio 2023 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), rappresentato e difeso, per procura generale alle liti a rogito Notaio Marco Sepe del 2.5.2017 (rep. 13573, racc. 8056), dall'avvocato Salvatore Pellegrino, con il quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cinque Giornate n. 3, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto.

-APPELLANTE-

E

[REDACTED] rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti, depositata telematicamente insieme alla comparsa di costituzione in appello, dall'avvocato Ezio Bonanni, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.

-APPELLATO-

OGGETTO: Appello avverso la sentenza pubblicata il 5 luglio 2019 dal Tribunale di Roma, sezione lavoro e contraddistinta dal n. 4368/2019.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 6 luglio 2023.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata anche nel contraddittorio dell'INPS, accogliendo il ricorso proposto in primo grado da **[REDACTED]**, ha così statuito: «*dichiara il diritto di **[REDACTED]** all'indennizzo per la malattia professionale*

denunciata il 15.4.2015 nella misura del 6% e condanna l'Inail alla corresponsione in suo favore del predetto indennizzo nella misura di legge, oltre interessi legali dalla scadenza e fino al saldo; dichiara il diritto di [REDACTED] al beneficio previsto dall'art. 13 co.7 l. 257/1992 in relazione al periodo lavorativo 1.7.1995 – 31.12.2000 e, per, l'effetto, condanna l'INPS all'accreditamento dei contributi spettanti per legge con applicazione del coefficiente 1,5 per il suddetto periodo».

Contro questa decisione interpone appello il solo INAIL, il quale, pur ammettendo di aver riconosciuto (seppur senza erogazione di indennizzo) in via amministrativa la natura professionale della patologia (asbestosi) denunciata il 15 aprile 2015, afferma che, riesaminata la pratica da parte della Sovrintendenza medica regionale, era addivenuto a negare il rapporto eziologico tra attività lavorativa e patologia. Dopo aver spiegato le ragioni medico legali sottese a tale mutato parere, chiede la riforma della sentenza appellata, nel senso della reiezione del solo capo di domanda avente ad oggetto il riconoscimento della natura professionale della denunciata patologia e la condanna all'erogazione dell'indennizzo in conto capitale.

[REDACTED] si costituisce in appello, eccependo in primo luogo la nullità dell'impugnazione e la sua inammissibilità, oltre che la sua infondatezza sotto il profilo medico legale. Conclude in conformità.

Instaurato il contraddittorio in appello, ammessa ed espletata nuova CTU medico legale, all'udienza del 6 luglio 2023 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.

2. Le eccezioni di nullità/inammissibilità dell'impugnazione sono infondate.

Premessa, infatti, l'irrelevanza in questa sede di quelle dirette ad invocare una decisione in prima udienza ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.,c, e dell'art. 436 bis c.p.c. e premesso che la costituzione dell'appellato rende del pari irrilevante le eventuali carenze nell'indicazione delle compiute generalità della parte appellata, che all'evidenza ha ben compreso di essere la destinataria dell'impugnazione, ricorda in primo luogo la Corte che non costituisce motivo di inammissibilità dell'appello fondato su contestazioni medico legali la circostanza, rilevante nel solo sub procedimento che si conclude con il deposito della consulenza tecnica, che esse non siano state proposte in primo grado nella forma delle osservazioni critiche all'elaborato peritale (Cass., ss.uu., 21.2.2022 n. 5624).

Le contestazioni medico legali prospettate in appello, peraltro, si risolvono in puntuali critiche alla CTU di primo grado recepita dalla sentenza gravata, tali da rendere più che chiare le ragioni di doglianza, gli specifici punti della decisione che si assumono errati e la diversa conclusione che si auspica vedere accolta, sicché a ben vedere l'impugnazione è pienamente rispettosa del precetto dell'art. 434 c.p.c., come interpretato dal giudice di legittimità (Cass., ss.uu., 16.11.2017 n. 27199).

Resta, infine, irrilevante, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, la circostanza per cui l'INAIL in primo grado ha impostato le proprie difese unicamente sotto il profilo dell'assenza di postumi indennizzabili.

In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, infatti, e con riferimento alla revisione per errore delle rendite, la possibilità per l'ente previdenziale di articolare le proprie deduzioni in sede giudiziale, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n. 88 del 1989 (che consente la rettifica dell'errore in ogni tempo ed è applicabile "ratione temporis" per effetto della sentenza n. 191 del 2005 della Corte costituzionale, che ha escluso l'applicazione retroattiva del termine decadenziale introdotto con l'art. 9, commi, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 38 del 2000), allegando un errore iniziale sulla diagnosi posta a fondamento del provvedimento di attribuzione della rendita ovvero, in alternativa, sulla verifica di miglioramenti successivi dell'attitudine al lavoro, non limita l'accertamento giudiziale, il cui oggetto è incentrato sull'esistenza del diritto al trattamento previdenziale, con onere della prova a carico del beneficiario, atteso che l'ordinamento consente l'attribuzione dei soli trattamenti effettivamente dovuti per legge, dovendosi riconoscere agli atti dell'Istituto di previdenza una valenza meramente ricognitiva (Cass. 16.10.2012 n. 17746).

3. L'appello dell'INAIL, per quanto astrattamente ammissibile, è però infondato, posto che l'eziologia professionale della denunciata patologia risulta confermata anche a seguito della consulenza svolta in appello, che peraltro ha confermato, sebbene non contestata, la valutazione dei postumi nella misura del 6%.

L'ausiliare nominato dalla Corte, infatti, ha espressamente valutato le contestazioni dell'appellante relative alla natura, per così dire, atipica dei referti degli esami strumentali e le ha ritenute insufficienti per negare il già riconosciuto nesso causale, sulla base della considerazione per cui *«il fatto che non si tratti di una forma di asbestosi tipica e conclamata (immagini fibrotiche ed interstiziali) non esclude che si tratti di una pneumopatia da asbesto ovvero di una asbestosi in fase iniziale»* e che la diversa tesi, ossia dell'assenza di nesso causale, è in contrasto con il *«fatto che lo stesso Istituto aveva riconosciuto sia un'esposizione superiore a 100 fibre litro, sia un danno biologico causato dai noduli del 4%»*. A tali considerazioni, poi, il CTU aggiunge il rilievo per cui la stessa storia clinica dell'assicurato e i dati anamnestici raccolti permettono di escludere con ragionevole certezza che i noduli polmonari rilevati alla TAC siano ascrivibili ad esiti di tubercolosi o ad esiti di malattie polmonari croniche misconosciute o ad esiti di focolai acuti di broncopolmonite, così concludendo nel senso che *«in assenza di un'ipotesi alternativa, l'anamnesi clinica deve necessariamente orientare per una origine professionale»*.

Trattasi all'evidenza di considerazioni coerenti e logiche, del tutto condivisibili e qui condivise, in nulla contraddette dalla note critiche dell'INAIL, alle quali il consulente dell'ufficio ha offerto ampia e esauriente risposta critica, alla quale per brevità in questa sede di rinvia.

3. L'appello è dunque respinto.

Le spese del grado, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza.

Alla reiezione dell'appello segue la declaratoria di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002.

PQM

La Corte così provvede:

- A) respinge l'appello;
- B) condanna l'INAIL a rifondere a ~~€ 5.000,00~~ le spese del presente grado, che liquida in € 5.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
- C) pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese della ctu di appello, come liquidate con separato decreto;
- C) dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Roma, il 6 luglio 2023

Il Consigliere estensore
dr. Vito Riccardo Cervelli

La Presidente
dr.ssa Vittoria Di Sario